



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **BRUGNARO LUIGI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Presente
2	BRUNELLO RICCARDO	Consigliere metropolitano	Presente
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Assente
4	CANCIANI ALBERTO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CANTON MAIKA	Consigliere metropolitano	Presente
6	DANIELETTO ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
7	D'ANNA PAOLINO	Consigliere metropolitano	Presente
8	DE ZOTTI CHRISTOFER	Consigliere metropolitano	Assente
9	DORI MARCO	Consigliere metropolitano	Presente
10	GAVAGNIN ENRICO	Consigliere metropolitano	Presente
11	MOLENA STEFANO	Consigliere metropolitano	Presente
12	PAVANELLO MARIA ROSA	Consigliere metropolitano	Presente
13	RIZZANTE FRANCESCO	Consigliere metropolitano	Presente
14	ROSTEGHIN EMANUELE	Consigliere metropolitano	Presente
15	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	Assente
16	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	Assente
17	SENNO MATTEO	Consigliere metropolitano	Presente
18	SUSANNA SILVIA	Consigliere metropolitano	Assente
19	UNIVERSI SERENA	Consigliere metropolitano	Presente

Segretario della seduta **FRATINO MICHELE**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 22/12/2022
in Venezia, Cà Corner

N. 24/2022 di Verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA AL 31 DICEMBRE 2021 E DELLE CONSEGUENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“**Premesso** che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge n. 56/2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 16, prevede che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 12, sulle competenze del Consiglio in materia di agenzie, società ed enti partecipati;

visto il bilancio di previsione 2022-2024 e il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2022-2024;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito “TUSP”), emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

visti altresì:

- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175*”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- la legge 1° ottobre 2019, n. 119, recante “*Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*”;
- il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”;
- il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

- la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
 - il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233;
 - la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
 - il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
 - la legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
 - la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*;
- di modifica e/o integrazione del richiamato decreto 19 agosto 2016, n. 175, “TUSP”;

viste le seguenti deliberazioni di questo Consiglio metropolitano:

- n. 11, in data 11 luglio 2017, ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 23 settembre 2016 e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;
- n. 29, in data 12 dicembre 2018, ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2017 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;
- n. 23, in data 23 dicembre 2019, ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2018 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016”*;
- n. 19, in data 18 dicembre 2020, ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2019 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.”*;
- n. 17, in data 23 novembre 2021, ad oggetto *“Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 31 dicembre 2020 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.”*;

atteso che, ai fini dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, il predetto decreto n. 175/2016:

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- introduce l'obbligo di una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche, che segue la revisione straordinaria approvata nell'anno 2017;

visto, in proposito, l'articolo 20, del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" a mente del quale:

- *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)"* (comma 1);
- i piani di razionalizzazione vanno corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione (comma 2);
- *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (...)"* (comma 4);

visti altresì:

- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" diramati in data 20 novembre 2019, e ripubblicati in data 4 novembre 2021 e in data in data 8 novembre 2022, sul portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti;
- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

considerato che la Città metropolitana deve pertanto proseguire l'opera di razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie società, posta in essere negli ultimi anni, sulla base dei piani operativi approvati ai sensi della legge n. 190/2014, del d.lgs. n. 175/2016 e della pregressa normativa in materia, la quale ha condotto a registrare, alla data odierna, la seguente situazione:

IN VIA DIRETTA:

- *n. 28 società dismesse*: Abate Zanetti srl; ARTI srl; Banca Popolare Etica scpa; Con Chioggia Si scarl; Jesolo Turismo srl; Intermizzo spa; Marco Polo System GEIE; Polins srl – Polo Innovazione Strategica; Politecnico calzaturiero scarl; Promovenezia scpa; Rest'Arte Alvisopoli scarl; società dell'autostrada Alemagna spa; società autostrade di Venezia e Padova spa; Veneto Nanotech scpa; Venezia Fiere spa; Venezia Logistic scarl; Venezia Wine Forum scarl; Mostra Nazionale Vini società cooperativa agricola; PMV spa; Autostrada A4 holding spa (ex Autostrada BS-VR-VI-PD); SAVE spa; Promomarghera srl in liquidazione; Portogruaro Interporto spa

(dismessa ex L. n. 147/2013 con monetizzazione della quota mediante cessione a titolo oneroso ad ATVO spa in data 28 febbraio 2018); Gestione Risorse Alieutiche Lagunari srl (incorporata nel 2018 da San Servolo srl); Nuova Pramaggiore srl in liquidazione; Autovie Venete spa – S.A.A.V. spa; Interporto di Venezia spa in liquidazione e Vega – Parco scientifico tecnologico srl in concordato preventivo (con la precisazione che, per le ultime 2, per le quali era stato effettuato il recesso ex L. n. 147/2013, l’Ente è in attesa della liquidazione delle quote di spettanza, che resta subordinata alla conclusione delle procedure di liquidazione e di concordato preventivo in essere);

- *n. 1 società in liquidazione*: Attiva spa in liquidazione (attualmente in procedura fallimentare);
- *n. 5 società mantenute*: San Servolo srl; ATVO spa; ACTV spa, Veneto Strade spa e VENIS spa;

IN VIA INDIRETTA:

- *n. 3 società dismesse*: TU.RI.VE. scarl (in capo ad Apt in liquidazione); Promovenezia scpa (in capo alla San Servolo srl); Atvopark spa (in capo ad ATVO spa e dismessa nel mese di giugno del 2019, dopo la trasformazione in srl e la messa in liquidazione);
- *n. 2 società da dismettere*: Brusutti srl e Caf Interregionale Dipendenti srl (tutte in capo ad ATVO spa in qualità di società “tramite” controllata ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m, del TUSP, la cui razionalizzazione è stata sollecitata dal MEF con nota del 17 luglio 2018);
- *n. 3 società da mantenere*: FAP Autoservizi spa, Portogruaro Interporto spa (acquistata da ATVO spa, in data 28 febbraio 2018, dalla stessa Città metropolitana) e Mobilità di Marca spa (tutte in capo ad ATVO spa in qualità di società “tramite”, controllata ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m, del TUSP, nel senso prospettato dalla deliberazione n. 11/2019/SSRRCO/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo);

dato atto che, in base a quanto sopra, la percentuale di dismissioni societarie effettuate dall’Ente nell’ultimo decennio risulta pari a circa il 74% del totale, senza computare le operazioni di razionalizzazione portate a compimento con riguardo ad organismi non aventi forma societaria;

considerato che, nell’attuale contesto normativo, la Città metropolitana:

- può mantenere le sole partecipazioni che rispettano i requisiti previsti dal TUSP;
- per effetto del richiamato articolo 20, è tenuta a:
 - a) effettuare entro il 31 dicembre 2022, con apposito provvedimento, una nuova analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021, predisponendo, al ricorrere dei presupposti di legge, un piano per la loro razionalizzazione;
 - b) comunicarne gli esiti alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Veneto e alla Struttura per il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione della riforma, istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;

constatato che, a seguito della prescritta ricognizione, fatte salve le deroghe espressamente previste dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dovranno essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2, TUSP, in quanto non necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia, di economicità dell'azione amministrativa e con le norme dei trattati europei;
2. ricadono nelle casistiche contemplate dall'art. 20, co. 2, TUSP, ovvero:
 - a) non rientrano in alcuna delle categorie contemplate dall'art. 4 del TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro come chiarito dall'art. 26, co. 12-quinques;
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

richiamato, altresì, l'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del TUSP, come innovato dalla L. n. 145/2018 e dal d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, secondo cui, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche:

- le disposizioni relative all'obbligo di alienazione entro un anno dalla prima ricognizione straordinaria del 2017 (con impossibilità per i soci pubblici, in caso di mancata dismissione, di esercizio dei rispettivi diritti sociali) non si applicano fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente (2013-2015) alla ricognizione;
- l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;
- dette deroghe si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;
- rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere ugualmente all'alienazione (...) mentre, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, permane l'obbligo per le amministrazioni di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili (indirizzi Mef del 20 novembre 2019);

dato atto, inoltre, che:

- sulla base della definizione recata dall'art. 2, co. 1, lett. g), del testo unico, l'attività di razionalizzazione va estesa anche alle "partecipazioni indirette" ovvero alle società detenute dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi "soggetti a controllo" da parte della medesima amministrazione (con esclusione degli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, seppur soggetti al controllo di un'amministrazione pubblica);
- a seguito dell'orientamento diramato dalla Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma del Mef in data 15 febbraio 2018, e della deliberazione n. 11/2019/SSRRCO/QMIG delle Sezioni

Riunite in sede di controllo, la società ATVO spa, partecipata al 44,82% dalla Città metropolitana, può essere considerata quale “società in controllo pubblico congiunto” in quanto controllata congiuntamente, per il 73,53% del relativo capitale, con 21 Comuni del Veneto orientale ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP;

atteso che le operazioni di alienazione, razionalizzazione, fusione o soppressione dovranno mirare all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

vista la ricognizione, condotta con riferimento alla data del 31/12/2021 dal servizio società partecipate, riportata nell’allegato sub. A) al presente provvedimento, su modello standard approvato con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, contenente più schede ricognitive di dettaglio per ciascuna società partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Città metropolitana, con l’indicazione delle conseguenti misure per il mantenimento o per la razionalizzazione delle singole partecipazioni:

vista la seguente proposta di razionalizzazione, dettagliata e motivata in modo più approfondito nel predetto documento allegato sub A), volta a perseguire, nel contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità dei costi di gestione, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio metropolitani:

partecipazioni dirette:

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
San Servolo S.r.l.	100%	Valorizzazione dell’isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, del Museo di Torcello, di villa Widmann a Mira (Ve) e di eventuali ulteriori immobili della Città metropolitana; promozione della venericoltura in Laguna	Mantenimento senza interventi	<p>La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP</p> <p>Il mantenimento è necessario in quanto la società è titolare di affidamento in house dei servizi di valorizzazione dell’isola di San Servolo e dei beni immobili ivi custoditi, nonché di musei e di altri beni di proprietà dell’Ente, oltre che della promozione della venericoltura in Laguna</p> <p>Per tale affidamento la Città metropolitana è stata iscritta nel 2020 nell’Elenco tenuto dall’A.N.AC. ex art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016</p>

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
ATVO S.p.A.	44,82% (a controllo pubblico congiunto) Cfr. delibera n. 11 del 2019 delle SS.RR. in sede di controllo	Gestione del trasporto pubblico locale extraurbano	Mantenimento senza interventi	<p>La società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (produzione di un servizio di interesse generale) e non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016</p> <p>Il mantenimento è necessario in quanto la società è titolare, a seguito di gara a doppio oggetto, dell'affidamento, in regime di concessione, del servizio di trasporto pubblico locale nel Veneto orientale</p>
ACTV S.p.A.	17,68%	Gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano	Mantenimento senza interventi	<p>La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4 del TUSP, e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, del TUSP</p> <p>Produce, in particolare, un servizio di interesse generale ex art. 4, co. 2, lett. a), TUSP</p> <p>Il mantenimento è necessario perché la società svolge le attività operative per l'esercizio del TPL per conto di AVM S.p.A. (società controllata dal Comune di Venezia, titolare di affidamento in house del medesimo TPL)</p>
Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A.	10% (a controllo analogo congiunto col comune di Venezia)	Progettazione e gestione operativa di sistemi informativi; realizzazione di prodotti e servizi informatici	Mantenimento senza interventi	<p>La società, soggetta a controllo analogo congiunto, non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, del TUSP e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4 del TUSP.</p> <p>In particolare produce beni o servizi strumentali alla Città metropolitana o allo svolgimento delle relative funzioni</p> <p>Il mantenimento è necessario in quanto, dalla fine del 2018, la società è affidataria in house dei servizi di gestione in housing data center e connessi sottoservizi.</p> <p>Anche per tale affidamento la Città metropolitana risulta iscritta dal 2021 nell'Elenco tenuto dall'A.N.AC. ex art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Nel 2023, in presenza di entrate da alienazioni patrimoniali, l'Ente potrà, peraltro, valutare l'eventuale acquisto di un'ulteriore quota di 10% di capitale dal Comune di Venezia in conformità all'indirizzo espresso con delib. consiliare n. 18/2020</p>

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
Veneto Strade S.p.A.	7,14%	Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali	Mantenimento senza interventi	<p>La società costituisce una partecipazione pubblica di diritto singolare ai sensi dell'art. 1 co. 4, lett. a), del TUSP, nei termini chiariti con orientamento del 18 novembre 2019 del Mef (la costituzione è infatti prevista dalla legge regionale del Veneto 25 ottobre 2001, n. 29)</p> <p>Anche se non gestisce più le strade di competenza della Città metropolitana, si ritiene che debba essere mantenuta, posto che la gestione della manutenzione viaria extraurbana per i collegamenti in ambito sub-regionale costituisce un interesse determinante per l'Ente ai sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i.</p> <p>La società presenta inoltre i requisiti previsti dal TUSP in ordine a: numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultato di esercizio dei cinque esercizi precedenti</p>
VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. in concordato preventivo	4,4% (anche indiretta tramite VENIS S.p.A. con lo 0,645%)	Sviluppo area Porto Marghera	Attendere l'esito della procedura concorsuale	<p>La cessazione della partecipazione è già stata dichiarata ai sensi della L. n. 147/2013</p> <p>La società presenta perdite reiterate</p>
Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione	0,71%	Lavorazione merci	Attendere l'esito della procedura di liquidazione	<p>La cessazione della partecipazione è già stata dichiarata ai sensi della L. n. 147/2013</p> <p>La società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e presenta perdite reiterate</p>
Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.A. in procedura fallimentare	0,119%	Acquisto terreni, infrastrutture e insediamenti produttivi	Attendere l'esito della procedura concorsuale in atto	La società è in stato fallimentare dal 2013

Partecipazioni indirette tramite ATVO spa:

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
Fap Autoservizi S.p.A. (a controllo pubblico congiunto indiretto tramite ATVO S.p.A.)	67,21%	Gestione trasporto pubblico locale	Mantenimento con azioni di razionalizzazione	<p>La società svolge, in regime di sub affidamento da ATVO S.p.A., al cui controllo soggiace, attività di gestione del TPL</p> <p>Fornisce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 del TUSP in favore della Città metropolitana e dei Comuni del territorio</p> <p>Rispetta i requisiti del TUSP in ordine a: numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente, risultati di esercizio dei cinque esercizi</p>

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
				<p>precedenti</p> <p>Per il 2023, si prevede di dettare ad ATVO S.p.A. l'indirizzo di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione con opzione per un amministratore unico (a partire dal prossimo rinnovo dell'organo), quale misura di razionalizzazione volta al contenimento dei costi</p>
Brusutti S.r.l.	49%	Gestione trasporto pubblico locale	<p>Cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante procedura ad evidenza pubblica</p> <p>In alternativa, acquisto della partecipazione da parte di ATVO S.p.A. finalizzato a fusione/incorporazione</p> <p>In subordine, recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP</p>	<p>La razionalizzazione risulta necessaria alla luce dei rilievi mossi dal MEF con note del 17 luglio 2018 e del 19 ottobre 2018, trattandosi di società che eroga servizi economici di interesse generale a rete, in regime di affidamento diretto, in apparente contrasto con l'art. 4, co. 9-bis, del TUSP</p> <p>Si ritiene che il disposto di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del TUSP, non possa trovare applicazione stante il risultato medio negativo conseguito dalla società nel triennio 2017-2019 (Cfr Corte dei conti, Sez. di cont. per la Valle d'Aosta, delib. n. 7/2019 e Sez. Autonomie 15/SEZAUT/2021/FRG), e che, come chiarito dal Mef nelle proprie linee guida, <i>"Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere ugualmente all'alienazione"</i></p> <p>Per il 2023 si conferma l'indirizzo già formulato ad ATVO S.p.A. con precedenti provvedimenti, di procedere:</p> <p>a) in primo luogo con l'esperimento di una o più procedure ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, legando la valutazione della quota al patrimonio netto della società; b) in alternativa, con ulteriori trattative volte a promuovere un'eventuale fusione per incorporazione ove intervenisse l'accordo col socio privato di Brusutti S.r.l.; c) in subordine, ritenendo di garantire tutela ai dipendenti della società, come ultima strada, con l'esperimento del recesso ex art. 24, co. 5, del TUSP</p>
Portogruaro Interporto S.p.A. (società ceduta a titolo oneroso dalla Città metropolitana ad ATVO S.p.A. in data 28/02/2018)	7,98%	Realizzazione, manutenzione e gestione dell'Interporto di Portogruaro	Mantenimento senza interventi	<p>La società produce beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni statutarie di ATVO S.p.A. con particolare riferimento alla prestazione di servizi di trasporto merci complementari al trasporto di persone</p> <p>La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 2, del TUSP. Questo si evince dal numero di dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente e dai risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti</p>

società	quota partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
Mobilità di Marca S.p.A	2,49%	Gestione trasporto pubblico locale	Mantenimento senza interventi	<p>L'attività della società, che consiste nella produzione di un servizio di interesse generale (TPL), è svolta in favore di enti locali territoriali e per le relative collettività di riferimento</p> <p>La società rispetta i requisiti del TUSP in ordine a: numero di dipendenti e di amministratori, fatturato medio del triennio precedente e risultati di esercizio dei cinque esercizi precedenti</p> <p>La partecipazione può consentire ad ATVO S.p.A. l'ampliamento del relativo bacino di utenza.</p>
Caf Interregionale Dipendenti S.r.l.	0,02%	Assistenza fiscale a favore di soggetti lavoratori dipendenti e pensionati	Cessione della partecipazione a titolo oneroso e, in caso di esito infruttuoso, recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP	<p>La razionalizzazione risulta a tutt'oggi necessaria alla luce dei rilievi mossi dal MEF con nota del 17 luglio 2018</p> <p>La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP; la società è priva di dipendenti e presenta un Consiglio di amministrazione composto da 5 componenti</p> <p>Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20 del TUSP, permane l'obbligo per l'amministrazione di procedere con la razionalizzazione</p> <p>Per il 2023, si conferma l'indirizzo di cessione a titolo oneroso mediante vendita (anche diretta), da parte di ATVO S.p.A., ad altra società/soggetto interessata/o all'acquisto.</p> <p>In caso di esito infruttuoso dei tentativi di vendita, stante l'esiguità della partecipazione, ATVO S.p.A. dovrà esperire il recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5</p> <p>Attesa l'esiguità della partecipazione, l'Amministrazione si ritiene di non dare applicazione all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter del TUSP, procedendo ugualmente all'alienazione</p>

tenuto conto:

- degli atti istruttori condotti dal servizio società partecipate ed, in particolare dei dati rilevati per le conseguenti valutazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità in ordine alle partecipazioni detenute o da dismettere/alienare, dettagliate nel documento allegato sub lettera A) alla presente deliberazione;
- che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co. 2, secondo periodo,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana alla data del 31 dicembre 2021, contenuta nel documento allegato sub. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, su modello standard approvato dalla Corte dei conti;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni dettagliate nel medesimo allegato A) il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette:

- a) San Servolo S.r.l.
- b) ATVO S.p.A.
- c) ACTV S.p.A.
- d) VENIS S.p.A.
- e) Veneto Strade S.p.A.

partecipazioni indirette (tramite ATVO S.p.A., quale “società in controllo pubblico congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m, del Tusp):

- a) Fap Autorservizi S.p.A. (per questa, dettando ad ATVO S.p.A. l’indirizzo di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione con opzione per un amministratore unico, a partire dal prossimo rinnovo dell’organo, quale misura di razionalizzazione volta al contenimento dei costi)
- b) Portogruaro Interporto S.p.A.
- c) Mobilità di Marca S.p.A.

- 3) di dettare, per le motivazioni dettagliate nel predetto allegato, le seguenti azioni di razionalizzazione:

- a) la dismissione, a cura di ATVO S.p.A., delle partecipazioni indirettamente detenute dalla Città metropolitana in Brusutti S.r.l. e in Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., a seguito dei rilievi mossi dal MEF sul mantenimento di dette partecipate. In particolare, nel 2023, ATVO S.p.A. dovrà:
 - per Brusutti S.r.l., procedere:
 - i) in primo luogo, con l’esperimento di una o più procedure ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione, legando la valutazione della quota al patrimonio netto della società;
 - ii) in alternativa, con ulteriori trattative volte a promuovere un’eventuale fusione per incorporazione ove intervenisse l’accordo col socio privato di Brusutti S.r.l. (in tale eventualità sarà necessario che la Città metropolitana adotti preventivamente all’operazione, apposito deliberativo da motivare analiticamente ai sensi dell’art. 5 TUSP);

iii) in subordine, ritenendo di garantire tutela ai dipendenti della società, come ultima strada, con l'esperienza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro;

- per Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., ATVO S.p.A. dovrà continuare ad esperire ogni tentativo/trattativa utile all'alienazione. In caso di appurata impossibilità di vendita, stante l'esiguità della partecipazione, dovrà esercitare il recesso di cui all'art. 24, co. 5. del TUSP;

- 4) di dare atto della prosecuzione, fino a chiusura definitiva, auspicabilmente entro il 31 dicembre 2023, delle procedure concorsuali o delle attività liquidatorie in cui versano le seguenti società:
 - a) VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. in concordato preventivo;
 - b) Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione;
 - c) Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.A. in procedura fallimentare;
- 5) di approvare la relazione tecnica di accompagnamento al piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20, co. 2, del TUSP, contenuta nel documento allegato sub. B) al presente provvedimento;
- 6) di approvare altresì la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica previste dal precedente Piano, approvato con deliberazione consiliare n. 17/2021, prevista dall'art. 20, co. 4, del TUSP, e contenuta nel documento allegato sub. C) al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che l'esito della presente ricognizione, le connesse misure di razionalizzazione periodica, e le relazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6), saranno comunicati, secondo le prescritte modalità, alla Corte dei conti - Sezione di controllo per il Veneto, e alla Struttura per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione della riforma, nonché a tutte le società partecipate dall'Ente e ai soci pubblici interessati;
- 8) di dare infine atto che il dirigente del servizio società partecipate porrà in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione.

Alle ore 09,55 inizia la trattazione della proposta di deliberazione:

Il Sindaco Brugnaro cede la parola al dirigente del servizio società partecipate, Matteo Todesco, per l'illustrazione tecnica della deliberazione.

Il dirigente Todesco illustra la deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta

*Durante l'illustrazione,
entra in aula il Consigliere De Zotti
(ore 09,56) - presenti n. 14*

Aperta la discussione, prendono la parola, nell'ordine, i Consiglieri Rosteghin, D'Anna, Dori, Pavanello, e il Sindaco Brugnaro, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 14
astenuti	n. /
votanti	n. 14
favorevoli	n. 14
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO*

OGGETTO: *APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA AL 31 DICEMBRE 2021 E DELLE CONSEGUENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA AL 31 DICEMBRE 2021 E DELLE CONSEGUENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA AL 31 DICEMBRE 2021 E DELLE CONSEGUENTI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente